

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. S'è combinato che rimane intatto l'articolo del Governo, con qualche spiegazione di forma, che ci par necessaria. Ossia si dichiara anche nell'articolo di legge che la statistica scolastica è fatta, tenendo conto dell'età degli abitanti dai sei anni in su; chè, se non fosse così, nemmeno la Germania avrebbe zero analfabeti. E poi è necessario determinare che si parla dell'età dai sei anni in su: perchè qualche comune potrebbe cominciare il conto da un'età molto superiore. È quindi un criterio esatto che si porta nella legge. Prima osservazione.

Seconda osservazione. Si stabilisce un tempo entro cui il comune deve dichiarare il suo desiderio d'essere trattato secondo quest'articolo, cioè entro sei mesi da tale accertamento.

In ultimo una modificazione, che può sembrare di sostanza, e non è, è quella di ridurre la percentuale degli analfabeti al quindici entro dieci anni, perchè in cinque anni non è possibile ottenere un risultato serio, nè accertarlo col censimento.

Quindi l'articolo suonerebbe così:

« I comuni, non capoluoghi di provincia e di circondario, i quali, a giudizio del Consiglio provinciale scolastico, adempiano le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici e abbiano una percentuale di analfabeti da sei anni in su non superiore al venticinque per cento, secondo il censimento del 1911, potranno, entro sei mesi da tale accertamento, chiedere di essere esonerati dall'amministrazione del Consiglio provinciale scolastico, conservando tutti i benefici finanziari conferiti dalla presente legge.

« Essi però hanno l'obbligo di ridurre la percentuale degli analfabeti al quindici entro dieci anni.

« Non verificandosi quest'ultima condizione, passeranno all'amministrazione del Consiglio provinciale scolastico ».

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non si muta più!

BERTOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi lasci prima dar lettura dell'articolo.

Do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo che qui era detto 2-ter, ma che sarebbe un'aggiunta all'articolo 2:

« I comuni, non capoluoghi di provincia e di circondario, i quali, a giudizio del Consiglio provinciale scolastico, adempiono da cinque anni le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici, e abbiano una per-

centuale di analfabeti da sei anni in su al censimento del 1911 non superiore al 25, potranno chiedere, entro sei mesi da detto accertamento, di essere esonerati dall'amministrazione del Consiglio provinciale scolastico, conservando tutti i benefici finanziari conferiti dalla presente legge.

« Essi però hanno l'obbligo di ridurre la percentuale degli analfabeti al 15 entro dieci anni.

« Non verificandosi quest'ultima condizione, passeranno all'amministrazione del Consiglio provinciale scolastico ».

L'onorevole Bertolini ha facoltà di parlare.

BERTOLINI. Dichiaro che, considerate le importanti modificazioni introdotte dal Governo nel suo testo, ritiro il mio e voterò l'articolo concordato col Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

RUBINI. Ma bisogna spiegarlo!

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La Camera lo ha capito!

PRESIDENTE. Le ho data facoltà di parlare, onorevole Rubini; parli pure.

RUBINI. Mi pare di avere udito che la percentuale dell'analfabetismo deve essere non inferiore. A me pare che si debba dire: non superiore.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non superiore si deve dire.

PRESIDENTE. E così è detto.

RUBINI. Allora sono d'accordo.

TORRE, *relatore*. Onorevole Presidente, la Commissione accetta la formula del Governo.

FERRARIS MAGGIORINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FERRARIS MAGGIORINO. Le modificazioni del Governo essendo conformi in massima a quelle da noi chieste, voteremo l'articolo nuovo proposto.

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti.

Come la Camera sa, deve essere posto in votazione prima l'articolo 2-bis come era stato formulato dall'onorevole Ivanoe Bonomi. Ne ho già dato prima lettura.

Pongo a partito la proposta dell'onorevole Ivanoe Bonomi non accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvata).

Metto a partito ora l'aggiunta all'articolo 2-bis, o meglio l'articolo 2-ter (si vedrà poi nel coordinamento) concordato fra